



Brussels, 6 March 2015
(OR. en, it)

Interinstitutional File:
2014/0059 (COD)

COMER 41
WTO 65
RELEX 194
UD 36
CODEC 320
INST 73
PARLNAT 16

From:	The Italian Senate
date of receipt:	4 March 2015
To:	President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union system for supply chain due diligence self-certification of responsible importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating in conflict-affected and high-risk areas [doc. 7701/14 + ADD 1 - COM(2014) 111 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality ¹

Delegations will find attached the above-mentioned opinion.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX), at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII

n. 86

RISOLUZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

(Estensore FISSORE)

approvata nella seduta del 24 febbraio 2015

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA EUROPEO DI AUTOCERTIFICAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DOVERE DI DILIGENZA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO PER GLI IMPORTATORI RESPONSABILI DI STAGNO, TUNGSTENO, TANTALIO, DEI LORO MINERALI E DI ORO, ORIGINARI DI ZONE DI CONFLITTO E AD ALTO RISCHIO
(COM (2014) 111 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 2015

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio (atto comunitario n. 51);

visto il parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea il 4 dicembre 2014;

considerato che la proposta è finalizzata alla riduzione dei finanziamenti dei gruppi armati e delle forze di sicurezza, derivanti dai proventi dell'estrazione e sfruttamento illegale dei minerali e metalli nelle zone di conflitto e ad alto rischio, e che, a tal fine, si propone l'istituzione di un regime di autocertificazione volontaria di «importatore responsabile» di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, per le imprese dell'Unione europea, stabilendo le relative prescrizioni di *due diligence* in materia di sistemi di gestione, di gestione dei rischi, di *audit* ad opera di terzi e di comunicazione delle informazioni, relativamente alla catena di approvvigionamento;

considerato che la proposta di regolamento si basa sulle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio – seconda edizione, del novembre 2012, e che l'Unione europea si è assunta, in occasione della riunione del maggio 2011 del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale, l'impegno politico di sostenere l'ulteriore diffusione di tali Linee guida;

rilevato che le risorse naturali minerarie nelle zone di conflitto o ad alto rischio, pur rappresentando un notevole potenziale di sviluppo, possono essere oggetto di sfruttamento illegale, con violazione dei diritti umani, da parte di gruppi armati e forze militari o di polizia che vi traggono finanziamenti per alimentare o scatenare conflitti armati cruenti, che, oltre a mietere molte vittime, compromettono gli sforzi nazionali a favore dello sviluppo, della buona *governance* e dello Stato di diritto, e che è pertanto di importanza fondamentale, per assicurare la pace e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra i conflitti e lo sfruttamento illegale dei minerali in tali zone;

considerato che la proposta di regolamento si basa sull'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente la politica commerciale comune, la quale rientra tra le competenze esclusive del-

l'Unione ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Trattato, e che pertanto essa è esclusa dall'applicazione del principio di sussidiarietà e dalle relative procedure di cui al Protocollo n. 2 allegato ai Trattati,

si esprime favorevolmente, con le seguenti osservazioni:

si condivide la finalità della proposta di regolamento e si ritiene opportuno rafforzare l'adesione delle imprese europee al regime di autocertificazione della *due diligence* nella catena di approvvigionamento dei minerali, prevedendone la obbligatorietà o in subordine prevedendo specifici meccanismi di incentivazione all'adesione volontaria;

si ritiene inoltre opportuno che l'accesso all'autocertificazione di «impresa responsabile», attualmente prevista solo per le imprese importatrici, sia esteso anche alle imprese che commercializzano prodotti finiti contenenti i minerali contemplati dalla proposta di regolamento;

si invita, infine, a valutare la possibilità di estendere il campo di applicazione del regime di autocertificazione della *due diligence* anche all'importazione di altre risorse naturali, quali per esempio le pietre preziose e altri materiali come il coltan e il niobio della regione del Nord Kivu nella Repubblica democratica del Congo.

PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: FISSORE)

4 dicembre 2014

La Commissione,

esaminato l'atto (COM(2014) 111 definitivo),

considerato che la proposta è finalizzata alla riduzione dei finanziamenti dei gruppi armati e delle forze di sicurezza, derivanti dai proventi dell'estrazione e sfruttamento illegale dei minerali e metalli nelle zone di conflitto e ad altro rischio, e che, a tal fine, si propone l'istituzione di un regime di autocertificazione volontaria di «importatore responsabile» di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, per le imprese dell'Unione europea, stabilendo le relative prescrizioni di *due diligence* in materia di sistemi di gestione, di gestione dei rischi, di *audit* ad opera di terzi e di comunicazione delle informazioni, relativamente alla catena di approvvigionamento;

considerato che la proposta di regolamento si basa sulle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio – seconda edizione, del novembre 2012, e che l'Unione europea si è assunta, in occasione della riunione del maggio 2011 del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale, l'impegno politico di sostenere l'ulteriore diffusione di tali Linee guida;

rilevato che le risorse naturali minerarie nelle zone di conflitto o ad alto rischio, pur rappresentando un notevole potenziale di sviluppo, possono essere oggetto di sfruttamento illegale, con violazione dei diritti umani, da parte di gruppi armati e forze militari o di polizia che vi traggono finanziamenti per alimentare o scatenare conflitti armati cruenti che, oltre a mietere molte vittime, compromettono gli sforzi nazionali a favore dello sviluppo, della buona *governance* e dello Stato di diritto, e che è pertanto di importanza fondamentale, per assicurare la pace e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra i conflitti e lo sfruttamento illegale dei minerali in tali zone;

preso atto che la Commissione sul commercio internazionale del Parlamento europeo svolgerà in data odierna l'audizione di rappresentanti dell'OCSE e di organizzazioni non governative, sul tema del commercio dei minerali originari di zone di conflitto e ad alto rischio;

considerato che la proposta di regolamento si basa sull'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente la politica commerciale comune, la quale rientra tra le competenze esclusive dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Trattato, e che pertanto essa è esclusa dall'applicazione del principio di sussidiarietà e dalle relative procedure di cui al Protocollo n. 2 allegato ai Trattati,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si condivide la finalità della proposta di regolamento e si ritiene opportuno rafforzare l'adesione delle imprese europee al regime di autocertificazione della *due diligence* nella catena di approvvigionamento dei minerali, prevedendone la obbligatorietà o in subordine prevedendo specifici meccanismi di incentivazione all'adesione volontaria;

si ritiene inoltre opportuno che l'accesso all'autocertificazione di «impresa responsabile», attualmente prevista solo per le imprese importatrici, sia esteso anche alle imprese che commercializzano prodotti finiti contenenti i minerali contemplati dalla proposta di regolamento;

si invita, infine, a valutare la possibilità di estendere il campo di applicazione del regime di autocertificazione della *due diligence* anche all'importazione di altre risorse naturali, quali per esempio le pietre preziose e altri materiali come il *coltan* e il niobio della regione del Nord Kivu nella Repubblica democratica del Congo.